



REGIONE AUTÒNOMA DE SARDIGNA
REGIONE AUTONOMA DELLA SARDEGNA

DELIBERAZIONE N. 58/37 DEL 27.11.2018

Oggetto: **Richiesta di autorizzazione all'ampliamento delle quantità e delle tipologie nell'attività di recupero di rifiuti non pericolosi, tramite procedura ordinaria ai sensi dell'art. 208 del D.Lgs. n. 152/2006 nella z.i. del comune di Olbia - Provincia di Sassari. Proponente: Ditta Mandras Amedeo Pietro. Procedura di Verifica di assoggettabilità alla VIA. D.Lgs. n. 152/2006.**

L'Assessore della Difesa dell'Ambiente riferisce che la Ditta Mandras Amedeo Pietro ha presentato, a giugno 2018, l'istanza di verifica di assoggettabilità a valutazione di impatto ambientale relativa all'intervento denominato "Richiesta di autorizzazione all'ampliamento delle quantità e delle tipologie nell'attività di recupero di rifiuti non pericolosi, tramite procedura ordinaria ai sensi dell'art. 208 del Decreto legislativo n. 152/2006 nella Z.I. del comune di Olbia - Provincia di Sassari", ascrivibile alla categoria di cui all'Allegato B1 alla deliberazione della Giunta regionale 45/24 del 27 settembre 2017, punto n. 7, lett. u), "Impianti di smaltimento e recupero di rifiuti non pericolosi, con capacità complessiva superiore a 10 t/g, mediante operazioni di cui all'allegato C, lettere da R1 a R9, della parte quarta del decreto legislativo 3 aprile 2006, n. 152".

La Ditta Mandras Amedeo Pietro è autorizzata, con Determinazione ex Prov. Olbia-Tempio n. 93 del 17.2.2016, a svolgere attività di recupero di rifiuti non pericolosi tramite procedura ordinaria ai sensi dell'art. 208 del D.Lgs. n. 152/2006 nel proprio impianto in comune di Olbia nella Zona Industriale di competenza del C.I.P.N.E.S. Gallura.

Ricorda l'Assessore che il progetto dell'impianto di recupero era stato sottoposto a procedura di Verifica nel 2010, conclusa con la Delib.G.R. n. 32/74 del 15.9.2010 che aveva stabilito il non assoggettamento all'ulteriore procedura di VIA condizionato al rispetto di una serie di prescrizioni.

La proposta progettuale è finalizzata all'incremento delle quantità già autorizzate (dalle attuali 40.000 t/a a 125.000 t/a) e alla possibilità di recuperare nuove categorie di rifiuti non pericolosi caratterizzati da codici CER: 17 05 08 (pietrisco per massicciate ferroviarie, diverso da quello di cui alla voce 17 05 07*) e 17 08 02 (materiali da costruzione a base di gesso diversi da quelli di cui alla voce 17 08 01*). Gli interventi previsti sono limitati alla riorganizzazione delle aree di messa in riserva e al completamento della barriera alberata perimetrale, non risultando la stessa sufficientemente adeguata.



Il Servizio tutela del paesaggio e vigilanza province di Sassari – Olbia Tempio, con nota prot. n. 30880/XIV 15.1 del 2.8.2018, ha comunicato che «gli interventi previsti [...] ricadenti all'interno del comune di Olbia, il cui territorio è vincolato ai sensi della L. 1497/39 con DM 10.1.1968 [...], non presentano alcuna criticità sotto il profilo strettamente paesaggistico, non comportando le modifiche progettuali presentate alcun ulteriore impatto sul bene tutelato».

L'Assessore, quindi, riferisce che il Servizio Valutazioni Ambientali (SVA), considerato che la documentazione depositata risulta sufficiente per consentire la comprensione delle caratteristiche e delle dimensioni del progetto, della tipologia delle opere previste e del contesto territoriale e ambientale di riferimento, nonché dei principali effetti che possono aversi sull'ambiente, propone di non sottoporre alla procedura di VIA l'intervento in oggetto a condizione che siano rispettate le prescrizioni di seguito riportate, le quali dovranno essere recepite nel progetto da sottoporre a autorizzazione:

1. al duplice fine di ridurre l'impatto visivo e limitare le emissioni di polveri e rumore:
 - a. dovrà essere potenziata e infittita la barriera perimetrale alberata con l'impianto di specie arboree ad alto fusto coerenti con il contesto vegetazionale del sito, utilizzando esemplari accresciuti di altezza non inferiore a 1,5 metri e garantendo per i primi due anni le necessarie cure colturali e il risarcimento delle fallanze;
 - b. dovrà essere valutata la possibilità di realizzare una barriera perimetrale artificiale di mascheramento (es. rete frangivento), di adeguata altezza, fino al completo sviluppo delle piante;
 - c. dovranno essere adottate opportune misure gestionali volte a evitare che i cumuli dei materiali superino l'altezza della barriera perimetrale;
2. la gestione delle acque meteoriche e di lavaggio dovrà avvenire in conformità alle disposizioni di cui alla deliberazione della Giunta regionale n. 69/25 del 10.12.2008 (Direttiva in materia di "Disciplina regionale degli scarichi");
3. al fine di verificare la conformità dei livelli sonori ai limiti di legge, dovranno essere effettuati a cura del proponente i controlli strumentali di cui al punto 6, Parte IV, dell'allegato alla deliberazione della Giunta regionale n. 62/9 del 14.11.2008; gli esiti di tali controlli dovranno essere trasmessi al Comune interessato e all'ARPAS;
4. dovrà essere effettuato il controllo delle emissioni diffuse con frequenza annuale, determinando la quantità di polveri totali; in particolare gli autocontrolli dovranno essere eseguiti nelle condizioni di lavoro più gravose e in giornate ventilate, posizionando la linea di



- prelievo a ridosso delle zone con maggiore polverosità (es. cumuli) e lungo il perimetro interno dell'impianto, orientando il sistema di campionamento controvento;
5. in considerazione dell'aumento di potenzialità di recupero dovrà essere verificato il dimensionamento del sistema di nebulizzazione ai fini di un eventuale adeguamento;
 6. dovrà essere assicurata la pulizia periodica delle aree di lavorazione e di transito, nonché la rimozione di eventuali depositi sulle strade di accesso;
 7. alla dismissione dell'impianto dovranno essere poste in essere azioni idonee a ripristinare lo stato ante operam dell'area, previo accertamento di eventuali contaminazioni del suolo /sottosuolo.

Tutto ciò premesso, l'Assessore della Difesa dell'Ambiente, constatato che il Direttore generale dell'Assessorato ha espresso il parere favorevole di legittimità sulla proposta in esame, propone alla Giunta regionale di far proprio il parere del Servizio SVA.

La Giunta regionale, condividendo quanto proposto e rappresentato dall'Assessore della Difesa dell'Ambiente

DELIBERA

- di non sottoporre all'ulteriore procedura di valutazione di impatto ambientale l'intervento denominato "Richiesta di autorizzazione all'ampliamento delle quantità e delle tipologie nell'attività di recupero di rifiuti non pericolosi, tramite procedura ordinaria ai sensi dell'art. 208 del D.Lgs. n. 152/2006 nella Z.I. del comune di Olbia - Provincia di Sassari" proposto dalla Ditta Mandras Amedeo Pietro, a condizione che siano recepite nel progetto da sottoporre ad autorizzazione le prescrizioni descritte in premessa, sull'osservanza delle quali dovranno vigilare, per quanto di competenza, il Comune di Olbia, la Provincia di Sassari, il Servizio Territoriale dell'Ispettorato Ripartimentale del CFVA di Tempio Pausania e l'ARPAS;
- di stabilire che, fermo restando l'obbligo di acquisire gli altri eventuali pareri e autorizzazioni previsti dalle norme vigenti, i lavori relativi all'intervento in oggetto, la cui data di inizio dovrà essere comunicata allo SVA e agli Enti di controllo, dovranno essere realizzati entro cinque anni dalla pubblicazione della presente deliberazione nel sito web della Regione Autonoma della Sardegna, salvo proroga concessa su istanza motivata del proponente.



REGIONE AUTÒNOMA DE SARDIGNA
REGIONE AUTONOMA DELLA SARDEGNA

DELIBERAZIONE N. 58/37
DEL 27.11.2018

Letto, confermato e sottoscritto

Il Direttore Generale

Alessandro De Martini

Il Presidente

Francesco Pigliaru